

incrocio con la mulattiera posta a circa 500 metri a ovest di Vetto; segue la mulattiera fino all'incrocio con il rio del Sole, e poi il rio del Sole fino all'incrocio con la mulattiera in corrispondenza di Sole di Sotto; segue detta mulattiera passando per Albereta e Gottano di Sopra; di qui il perimetro prosegue in direzione sud-ovest e ovest passando per i punti a quota 606 e 531, e poi in direzione nord fino a tagliare perpendicolarmente la riva destra del fiume Enza, in corrispondenza della quota 368; di qui segue verso nord-est-nord il confine interprovinciale Reggio Emilia-Parma fino al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta è motivata dalle estrazioni in atto di sabbia e ghiaia, appena a valle del ponte di Vetto e alla confluenza del fiume Enza con il torrente Longa, attuate con l'ausilio di una strada camionabile in alveo, dalla presenza di una enorme discarica di rifiuti che interessa tutto il tratto finale della riva destra della Longa e, infine, dal progetto di costruzione di una diga nella zona compresa tra il Mulino della Rocca e il lido di Vetto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della media valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della media Valle del fiume Enza (riva destra), ricadente nel comune di Vetto d'Enza (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubbli-

co ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord il perimetro inizia dal punto d'incrocio del confine interprovinciale Parma-Reggio con la linea retta congiungente i due punti a quota 291.

Sulle rive sinistra e destra del fiume Enza: prosegue lungo la prima curva formata dalla strada statale 513 dopo il rettilineo di Buvolo e prosegue poi verso sud lungo il ciglio ovest della statale fino a quota 438, di incrocio con la mulattiera posta a circa 500 metri a ovest di Vetto; segue la mulattiera fino all'incrocio con il rio del Sole, e poi il rio del Sole fino all'incrocio con la mulattiera in corrispondenza di Sole di Sotto; segue detta mulattiera passando per Albereta e Gottano di Sopra; di qui il perimetro prosegue in direzione sud-ovest e ovest passando per i punti a quota 606 e 531, e poi in direzione nord fino a tagliare perpendicolarmente la riva destra del fiume Enza, in corrispondenza della quota 368; di qui segue verso nord-est-nord il confine interprovinciale Reggio Emilia-Parma fino al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Vetto d'Enza e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le località del sistema dei fontanili di Ronco-campocanneto, ricadente nel comune di Trecasali, e Viarolo, ricadente nel comune di Parma e tratto del canale Lornetto dell'Acqua Chiara.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona comprendente il sistema dei fontanili di Roncocampocanneto, ricadente nel comune di Trecasali, Viarolo, ricadente nel comune di Parma, e tratto del canale Lornetto nell'acqua Chiara (provincia di Parma) è di notevole interesse perché costituisce l'ultimo lembo di un antichissimo sistema di risorgive naturali che fino a non molti anni fa caratterizzava dal punto di vista idrografico il paesaggio della bassa pianura Parmense.

Dal punto di vista paesistico, si è subito attratti, oltre che dal Canale con la sua vegetazione riparia emergente e sommersa, anche dalla fitta e rigogliosa cortina arborea che segnala la presenza dei fontanili.

Il riaffioramento spontaneo di acque sotterranee dovuto sia alla diminuzione della acclività del terreno dalla alta alla bassa pianura e sia al passaggio geologico da terreni grossolani, incoerenti e permeabili, a terreni più fini e impermeabili, che opponendo resistenza al deflusso dell'acqua, la fanno fuoriuscire in superficie, conferisce a tali fontanili l'aspetto di laghetti dalle acque limpidissime. La grande purezza dell'acqua, appunto, e il fatto che questo conservi per tutto l'anno una temperatura costante sono i fattori che determinano l'elemento paesaggistico e naturalistico più evidente del sistema: l'ambiente vegetazionale che spontaneamente vi cresce, infatti raggruppa specie arboree anomale rispetto a quelle della campagna circostante e si configura nella forma di boschetti molto suggestivi e rigogliosi che circondano lo specchio d'acqua e che, emergendo dalle linee piatte e regolari della pianura, segnalano anche a distanza la presenza di questi importanti fenomeni naturali, preziosi in un contesto quale quello della bassa tra Parma e Trecasali, fortemente segnato dall'opera dell'uomo sia nel disegno dei campi che nella presenza di casolari ed edifici per le attività agricole. Tra le specie arboree che caratterizzano i fontanili di Viarolo e Roncocampocanneto si segnalano: l'ontano nero, il salicene, il prugnolo, la farnia, il ligustro etc. ed in particolare, nel fontanile detto « Fontanone » un mastodontico esemplare di pioppo cinerino alto più di 25 metri (forse il più alto della Regione) e vecchio almeno di 300 anni.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a nord: dalla strada che collega la località Lazzaretto fino al ponte sul canale Galasso;

a est: dalla riva sinistra del canale Galasso nel tratto dal Ponte sopra indicato alla località Mulino di Cornazzano;

a sud: dalla strada che collega la località Mulino di Cornazzano a Cornazzano;

a ovest: dalla strada vicinale da Cornazzano al Fontanone, dal Canaletto di Viarolo fino al punto in cui questo piega a est e dalla linea retta ideale che congiunge tale punto alla strada che va dalla località Lazzaretto al ponte sul canale Galasso;

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che l'esistenza del sistema di fontanili sopra descritto si regge su un precario equilibrio in quanto le manomissioni di cui può essere oggetto non sono del tutto assoggettabili alla vigente normativa di P.R.G. Infatti, sia lo strumento urbanistico del comune di Parma che quello del comune di Trecasali, prevedono per la zona di Fontanili destinazione agricola (zona E) senza specificare una normativa particolare di tutela.

Tra i principali fattori di degrado che portano alla progressiva scomparsa di tali elementi sono: l'inquinamento delle acque e della vegetazione da sostanze organiche provocato dagli scarichi di allevamenti animali e dall'uso di prodotti antiparassitari e pesticidi, la diminuita portata dei fontanili a causa dell'incontrollato emungimento delle acque fatto a vari fini, e il pericolo di interrimento dei laghetti e dei canali per recuperare terreno dall'attività agricola;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del sistema dei fontanili di Roncocampocanneto, Viarolo e tratto del canale Lornetto dell'acqua Chiara (Parma) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessanti il territorio sopracitato, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraespresse ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente il sistema dei fontanelli di Roncocampocanneto, ricadente nel comune di Trecasali e Viarolo, ricadente nel comune di Parma, e tratto del canale Lornetto dell'acqua Chiara (provincia di Parma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: dalla strada che collega la località Lazzaretto fino al ponte sul canale Galasso;

a est: dalla riva sinistra del canale Galasso nel tratto dal ponte sopra indicato alla località Mulino di Cornazzano;

a sud: dalla strada che collega la località Mulino di Cornazzano a Cornazzano;

a ovest: dalla strada vicinale da Cornazzano al Fontanone, dal Canaletto di Viarolo fino al punto in cui questo piega a est e dalla linea retta ideale che congiunge tale punto alla strada che va dalla località Lazzaretto al ponte sul canale Galasso.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5592)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Parma morta », ricadente nel comune di Mezzani.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata « Parma Morta » sita nel comune di Mezzani (provincia di Parma) riveste notevole interesse perché è situata nella pianura parmense all'estremo limite nord-orientale del territorio provinciale, nel tratto compreso tra il torrente Parma e il fiume Enza, in una zona cioè che è ancora la fertile e organizzata campagna emiliana, ma che già risente nei caratteri paesaggistici e ambientali della vicina presenza del Po. La « Parma Morta » costituisce l'antico letto del torrente Parma il quale, prima che nel secolo XIX il tratto finale del suo corso venisse modificato fino a farlo immettere direttamente nel Po, giungeva fino all'abitato di Mezzani, indi deviava a est e si univa al fiume Enza per poi gettarsi insieme a quest'ultimo nel Po. Questo braccio non più alimentato dal torrente, che si sviluppa con un percorso tortuoso per oltre 10 km, ha comunque avuto presenza costante di acqua fino a pochi anni fa, sia perché utilizzato come scolmatore per smaltire le piene del Po, sia per la raccolta dell'acqua piovana non assorbita dal terreno.

Attualmente la zona si presenta come uno degli ultimi lembi di un ambiente umido ormai quasi scomparso nella Pianura Padana e unico nell'intera provincia di Parma e di tale habitat naturale ha tutte le caratteristiche sia paesaggistiche che vegetazionali: si segnala, infatti, la presenza di specie floristiche di grande interesse e rarità in Emilia Romagna, quali « l'erba vescica », il « morso di rana », « l'erba pesce », il « quadrifoglio acquatico », etc. La singolare bellezza e suggestione di questo prezioso angolo di paesaggio palustre è accentuata anche dal fatto che costituisce un episodio naturale in un contesto, quale quello del paesaggio della bassa pianura parmense nel comune di Mezzani fortemente segnato dalla presenza dell'uomo nella zona meridionale e verso settentrione, dove le fasce di terreno più prossime al Po sono caratterizzate dal susseguirsi regolare dei filari di pioppi di recente impianto.